

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 236 del 13-12-2018

OGGETTO: Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 10:00

nella sala delle adunanze del Comune di San Fratello a seguito di convocazione dei signori assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Dr. Sidoti Pinto Salvatore</i>	<i>Sindaco - Presidente</i>	X	
<i>Geom. Reale Benedetto</i>	<i>Assessore-ViceSindaco</i>	X	
<i>Dott. Princiotta Giuseppe</i>	<i>Assessore</i>		X
<i>Dott.ssa Mancuso Mariarosa</i>	<i>Assessore</i>	X	

Presiede Il Sindaco -

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Enrico Spallino

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

OGGETTO: Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020.

Premesso che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico EE.LL. stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. “Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- l'art. 35, comma 3/bis, del D.Lgs 165/2001 nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'art.1, comma 401, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 stabilisce: - *“Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché, del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*
 - a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
 - b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando;
- il comma 2 del D.Lgs 165/2001 - nel testo da ultimo introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 25-5-2017, n. 75 prevede *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.*
Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente”;

-il comma 3 - nel testo da ultimo introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 25-5-2011 n. 75 prevede "In sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione";

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) per la parte ancora in vigore che prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;
- l'articolo 1 commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo modificato ed inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114, in forza dei quali "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" (triennio 2011-2013) precisando espressamente che "In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" che consiste, precisamente, nel divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ed ai contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione, dando atto, contestualmente, che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO:

- l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modifiche dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 che prevede, in particolare, che ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente" mentre "la facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018." Precisando espressamente, a tal fine, che "A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile."
- Preso atto, inoltre, che, in virtù dell'articolo 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "é altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente".

Visto il disposto dell'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce testualmente: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a

quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;

- **Che**, ai sensi del comma 228 dell'art. 1 della Legge 208/2015 il comma 5-quater dell'art. 3 del D.L. 90/2014 é disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

Dato atto che:

-l'**art.27 (Finanziamento disposizioni in materia di personale precario), comma 2, della L.R. 17-3-2016 n.3** (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 - Legge di stabilità regionale), ha stabilito che: “Entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica”;

Dato atto, altresì,

- Che, ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e del relativo piano delle assunzioni, questo Ente con deliberazione di Giunta Municipale n. 173 del 18/11/2016, debitamente trasmessa all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ai sensi del art. 30, comma 2 della L.R. n. 5/2014 e dell'art. 27 succitato, ha approvato lo schema di programmazione triennale del fabbisogno del personale, per gli anni 2016/2018 e il piano assunzionale 2016, dal quale è risultato che, alla data di approvazione del piano, sussisteva una capacità assunzionale di Euro 15.928,71, da utilizzare per l'anno 2018, per la stabilizzazione, a ventiquattro ore settimanali, di un lavoratore di categoria A, da reclutare mediante le procedure di stabilizzazione, di cui all'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. 101/2013 e art. 30 L.R. n. 5/2014 ss.mm.ii., nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese di personale, con destinazione di una quota non superiore al 50% del cd. budget stabilizzazione;

Dato atto, ancora

- che, essendo questo Ente assoggettato al vincolo del Patto di Stabilità interno ed avendo per l'anno 2016 sfiorato i limiti, non si è proceduto all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2017/2019 e Piano Annuale delle Assunzioni per l'anno 2017, così come si è dato atto nel Documento Unico Pluriennale (DUP) allegato al bilancio di previsione per l'anno 2017;

Considerato:

- **Che presso questa Amministrazione, sono in servizio n. 29 lavoratori, all'epoca individuati dalla lettera a) dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, titolari di contratto di diritto privato a part time, di cui n. 13 di categoria C, n. 15 di categoria B, (di cui n. 14 a ventiquattro ore settimanali e n. 1 a diciotto ore settimanali) e n. 1 di categoria A, per i quali è stata autorizzata la proroga delle attività fino al 31/12/2018, giusta atto deliberativo di Giunta Municipale n. 225 del 29/12/2017;**
- **che l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 ha dettato speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato, protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art.97 della Costituzione le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;**
- **che la circolare del Ministro per la semplificazione e Pubblica Amministrazione n. 3 del 23.11.2017 ha dettato indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;**
- che in base alla richiamata circolare ministeriale, nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento (di cui all'art.6-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.) nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, le amministrazioni possono procedere all'attuazione delle misure previste dall'articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica;

Che, con atto deliberativo di Giunta Municipale n. 224 del 29.12.2017 questo Ente ha determinato di avviare le procedure per il superamento del precariato, tramite l'istruttoria di un atto interno finalizzato ad individuare le professionalità da reclutare in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, secondo la speciale disciplina di cui all'art.20 del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. 27/2016 concordemente con i limiti della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti;

Dato atto:

- che in base a quanto riportato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017, valido per il triennio 2017/2019, concernente l'individuazione del rapporto medio dipendenti/popolazione per gli enti in condizioni di dissesto o strutturalmente deficitari, il numero dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del Comune di San Fratello è quello imposto dal succitato D.M.:

Fascia Demografica	Rapporto medio dipendenti/popolazione	Numero di unità di personale ammissibili
Da 3000 a 4999 abitanti	1/150	24

Che alla data di approvazione della presente proposta, il numero dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato è pari a 23 unità;

Vista l'allegata tabella A) concernente il calcolo delle capacità assunzionali:

- del 2019 per cessazioni 2018 (percentuale 100%) pari ad euro 167.831,84
- del 2018 per cessazioni 2017 (percentuale 25%) pari ad euro 20.751,96 ,
- del 2017 per cessazioni 2016 (percentuale 25%) pari ad euro 6.742,34 ,
- del 2016 per cessazioni 2015 (percentuale 25%) pari ad euro 33.206,60 ,
- nonché dei resti da utilizzare per cessazioni anno 2014 (percentuale 60%) pari ad euro 17.292,21 (50% c.d. budget stabilizzazione);
- Dato atto che nel 2020 questo Ente non dovrebbe avere capacità disponibili, in quanto nessuna cessazione si prevede possa avvenire nel 2019;

Richiamato

- **l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 114/2014**, che prevede, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti - Sezione Autonomie Locali n.28/2015);

Rilevato

- che, ai fini della determinazione degli spazi assunzionali disponibili per la c.d. stabilizzazione del personale precario occorre tener conto di quanto disposto dall'art.27, comma 4, della LR 3/2016, ovvero che *"Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma5-bis, del medesimo decreto legislativo"* (in sostanza questa particolare tipologia di reclutamento viene sussunta, trattandosi di procedura ordinaria, tra le regole stabilite dall'art 36, comma 5 bis, del D. Lgs. 165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al limite inerente la possibilità di destinare alle assunzioni di che trattasi, solamente il 50% della complessiva capacità assunzionale); di tale norma ha preso atto anche la Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti (Deliberazioni nn. 162/2016/PAR e 69/2017/PAR), superando pertanto l'orientamento preclusivo maturato precedentemente alla emanazione della predetta disposizione legislativa regionale (Deliberazione n.192/2014/PAR);

Dato atto

che, come chiarito dalla Deliberazione n. 26/2015 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie Locali – gli Enti Locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la

capacità assunzionale derivante dalle cessazioni di personale nel triennio precedente, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015/2016 (riferite alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424, della Legge 190/2014, finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale e che, pertanto, l'ente non può procedere ad effettuare assunzioni ordinarie, mentre per il concreto avvio del processo di stabilizzazione del personale in atto in servizio a tempo determinato di cui alle ex LL.RR 85/95 e 16/2006, l'art. 26 della L.R. 8/2018, al comma 1 prevede: *"in armonia con disposizioni recanti dal D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016 n. 27 è sostituito dal seguente: "nelle more dell'individuazione degli esuberanti di personale, di cui alle procedure previste dall'art. 2, sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché ai sensi dell'art. 20 del medesimo D.Lgs 75/2017"*.

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 174 del 18/11/2016, si è provveduto ad una ricognizione puntuale della pianta organica; presso l'ente, sono in servizio n. 4 unità appartenenti alle categorie protette con una quota d'obbligo pari a 2;
- nel corrente anno sono stati collocati in pensione n. 2 dipendenti comunali, n. 3 sono cessati per morte ed un'altra unità andrà in pensione con decorrenza 1° dicembre 2018;
- nel 2019 non si prevede possa avvenire nessuna cessazione di personale;
- nel corso dell'anno 2020 cesseranno dal servizio n.1 unità di personale di categoria C e n. 2 unità di personale di categoria D, oltre ad eventuali possibili cessazioni conseguenti ad approvanda normativa a priori non quantificabili; con deliberazione G.M. n. 29 del 08/02/2018 è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n.74 del 17.04.2018 si è proceduto alla verifica di eventuali eccedenze di personale per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 16 della Legge 183/2011;

Dato atto ancora, come da comunicazioni rese dall'Ufficio di Ragioneria:

- che l'ammontare della spesa corrente riferita all'esercizio finanziario 2017 è stata pari ad € 3.367.062,51;
- che l'ammontare della spesa del personale per l'anno 2017, quantificata secondo i dettami della Circolare del M.E.F. n° 9 del 17 febbraio 2006 e ss.mm. e ii., è stata pari ad € 1.735.712,38
- che l'incidenza della spesa complessiva del personale sulla spesa corrente è, pertanto, del 51,55%;
- che l'ammontare della spesa media di personale nel triennio 2011/2013 è pari ad € 1.848.686,78;
- che l'ammontare della spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni, o con altri rapporti di lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009 è stata pari ad € 552.101,30;
- che l'ammontare della spesa su base annuale 2018 per personale a tempo determinato, sulla base dei contratti in essere è stimata in € 600.045,77 ed è inferiore rispetto alla spesa media di personale nel triennio 2011/2013.
- Che l'ammontare potenziale della spesa del personale stimata per gli anni 2019/2020, tenendo conto della spesa a regime necessaria a finanziare le assunzioni a tempo indeterminato previste nel programma del fabbisogno di personale che si intende approvare con la presente deliberazione, è pari a circa € 1.200.091,54 e, pertanto, inferiore alla spesa media di personale nel triennio 2011/2013;
- preso atto del contenuto delle linee di indirizzo previste dal D.M. 8/05/2018, ove all'art. 2, al comma 2, punto 1, in merito al superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art. 6 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 recita: *"la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile..... e che per le regioni e gli enti territoriali sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa massima resta quello previsto dalla normativa vigente"*. Il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Ribadito,

il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e, pertanto, modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di

legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Rilevato:

- che rientra nei programmi prioritari dell'Amministrazione la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato, il cui apporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa, oltre che l'adeguato svolgimento di taluni servizi, anche al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato; -
- che le speciali procedure di stabilizzazione sono volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali esclusivamente mediante trasformazione dei contratti di lavoro in essere, da tempo determinato a tempo indeterminato, nel presupposto che tali trasformazioni non costituisca aggravii dei saldi di finanza pubblica e di costo del personale;
- che tale scelta appare di tutta evidenza funzionale alle stesse esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e che, nella fattispecie dei cc.dd."precari" ricorrono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare il ricorso alle procedure di stabilizzazione;
- che la partecipazione dei lavoratori a tempo determinato alla procedura per la stabilizzazione del rapporto è finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sulla base di una procedura di selezione che non ha natura di procedura concorsuale, collocando eventuali controversie inerenti a tali procedure nell'area del "diritto all'assunzione" con conseguenziale competenza del giudice ordinario;
- che l'eventuale riconoscimento in sede giudiziale di un diritto all'assunzione e/o al risarcimento del danno e/o di indennizzo nell'ambito delle procedure di stabilizzazione per il personale "precario" delle PP. AA. comporterebbe un danno economico grave e irreparabile;
- che il D.L. 101/2013 convertito con legge n. 125 del 30/10/2013 all'art. 4 prevede che gli enti territoriali, sulla base delle possibilità assunzionali, possono assumere a tempo indeterminato le qualifiche dei cd. "precari" attingendo da un elenco regionale;
- che la Regione Siciliana ha recepito il suddetto decreto con L.R.5/2014 ss. mm.ii.;
- che il periodo della programmazione del fabbisogno è ampliato, per effetto del D.L. 101/2013, dal triennio 2013/2015 al periodo 2013/2016;

Richiamata la Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica che detta indirizzi applicativi della succitata L. n. 125/2013;

Visto il D.L. 101/2013, ed in particolare l'art. 4, comma 8, che, in combinato disposto con la L.R. 28.01.2014, n. 5, e ss.mm.ii. favorisce i processi di stabilizzazione del personale precario, mediante la predisposizione di apposito elenco regionale di coloro i quali hanno i requisiti finalizzati a tale processo;

Vista la Circolare Regionale prot. n° 5500/USI/2014 del 3.02.2014 che specifica, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, in relazione alle qualifiche per le quali si ricorre alla procedura ex art. 16 L. n° 56/87 nella Regione Siciliana, si applicano con le modalità ed i criteri di cui all'art. 49 della L.R. n° 15/2004, trattandosi di procedura ordinaria, la stessa viene sussunta dall'art. 36, c. 5/bis, del D.Lgs. 165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al limite del 50% della complessiva dotazione finanziaria.;

Atteso che, ad oggi, la Regione Siciliana non si è determinata in merito alle direttive attuative da adottare con riguardo ai lavoratori a tempo determinato in servizio presso gli enti territoriali;

Preso atto dell'elenco regionale di cui all'art. 30 L.R. 5/2014 e s.m.i. e del contributo trimestralmente e regolarmente erogato dalla Regione Siciliana;

Visto l'art. 20 del D.lgs. 75/2017 con il quale si definiscono le procedure di stabilizzazione del personale precario;

Preso atto della sentenza n. 162/2016 resa dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con la quale si afferma che:

“non appare revocabile il dubbio che la nozione di "stabilizzazione del personale precario " (in carico presso gli Enti locali) costituisce una fattispecie diversa e comunque non del tutto omologabile o sovrapponibile al concetto di "assunzione di nuovo personale. La c.d. "stabilizzazione " mira, infatti, ad ottenere l'assorbimento (fino ad eventuale esaurimento) del personale precario già in carico presso l'Amministrazione, nella misura in cui ciò soddisfi le esigenze organizzative della stessa e realizzi per essa un'utilità.

Ne discerne che il divieto di nuove assunzioni di cui al più volte citato art. 16, comma 9, del D L n. 95 del 2012 non investe anche i processi di stabilizzazione introdotti dalle Regioni a statuto speciale nell'esercizio della loro potestà legislativa esclusiva, e, a maggior ragione, se tali processi vengano inseriti in una più vasta manovra di risanamento e di ridimensionamento dell'organizzazione degli enti locali... che la determinazione del Legislatore Regionale siciliano di procedere, nei limiti delle esigenze organizzative via via individuate e delle previsioni di bilancio, ad operazioni di stabilizzazione, non appare censurabile, né in contrasto con norme di legge legittimamente introduttive di divieti alle quali il predetto legislatore sia assoggettato o assoggettabile...”.

Vista la Legge Regionale n. 27 del 29.12.2016, pubblicata sulla GURS del 31.12.2016, numero 58, parte prima, che all'art. 3 reca disposizioni per la stabilizzazione del personale precario;

Visto

- l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 30.12.2016, contenente proroga di termini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2016, che differisce gli effetti del comma 9-bis dell'art.4, del D.L. 101/2013 al 31.12.2017 (cfr. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»);

Vista

- la circolare Prot. 16042 del 5/11/2018 esplicitiva dell'art. 26 della Legge 8 maggio 2018 n. 8. – “disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018” Legge di stabilità regionale che contiene norme sulla stabilizzazione dei precari delle Autonomie Locali per accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione e scongiurare contenziosi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato;

Dato atto

- Che la predetta circolare ribadisce il contenuto del comma 10 dell'art. 3 della succitata L.R. n. 27/2016 nel senso che la Regione garantisce la copertura delle spese per il personale precario degli EE.LL. di cui alle ex LL.RR. nn.85/95 e 16/2006, assegnando le risorse agli Enti sulla base del contributo concesso dalla Regione alla data del 31/12/2013 per ogni singolo lavoratore, mentre per la restante parte (c.d. quota complementare) si provvede per i Comuni a valere sulle assegnazioni annuali regionali – art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014;

Dato atto ancora

- Che il comma 2 del precitato art. 26 prolunga il termine di applicazione della sanzione della riduzione delle assegnazioni ordinarie della regione ai comuni, in caso della mancata conclusione dei processi di stabilizzazione, al 31 dicembre 2020, con riduzione a decorrere dal 2021;

Visto

- Il prospetto relativo ai soggetti titolari della procedura di stabilizzazione, che si allega sotto la lettera “B” da dove si rileva il costo annuo complessivo del contratto a tempo indeterminato del personale proveniente dalle ex LL.RR. 85/95 e 16/06, ammontante ad Euro 604.562,49 (comprensivi degli incrementi retributivi derivanti dal rinnovo del C.C.N.L del 21/05/2018, degli oneri a carico dell'Ente e degli assegni per il nucleo familiare, quando dovuti);

Ribadito

- Che l'erogazione complessiva per l'anno 2017 effettuata a questo Comune ai sensi dell'art. 30, comma 7, della L.R. 5/2014 ammonta ad euro 453.898,52 e che la stessa si prevede venga effettuata per il corrente esercizio finanziario, in considerazione delle prime tre erogazioni trimestrali di finanziamento, mentre l'ammontare della quota complementare (Art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014) erogata a questo Comune, per l'anno 2018, ammonta ad euro 110.810,59, per un ammontare complessivo di euro 564.709,11;
- Che occorre richiedere all'Assessorato Regionale competente una somma di euro 39.853,38, quale differenza tra la somma occorrente di Euro 604.562,49 e quella erogata di euro 564.709,11 di cui euro 110.810,59 quale quota complementare, a modifica in aumento dell'entità della quota complementare erogata per il 2018, stante che la stessa ha subito una notevole decurtazione rispetto all'esercizio 2017 e, ciò, al fine di poter garantire l'avvio delle procedure per l'intera platea del personale di che trattasi;
- Ritenuto, prima di avviare le procedure di reclutamento della stabilizzazione di che trattasi, dover rimodulare la dotazione organica di questo Ente come segue:

Categoria	Posti coperti		Posti previsti	
	Part time	Full time	Part time a 24 h	Full time
D1	/	6	/	/
C	/	10	13	/
B	1(50%)	2	14+1a18 ore	/
A	1(50%)	3	1	/

Preso atto, pertanto, del contenuto dell'art. 3 della prefata L.R. n. 27/2016 e della circolare testé citata, la programmazione del fabbisogno del personale, oggi piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 è quella appresso descritta, dando atto che la stessa costituisce piano per le assunzioni;

- 4 Di dare atto altresì che:
- Stante la natura delle selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art. 34 bis dello stesso Decreto, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017;
 - In applicazione e ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 75/2017, dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014, dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale precario di Cat. "C" avviene previa selezione riservata pubblica per titoli ed esami;
- 5 Di dare atto che l'erogazione complessiva per l'anno 2017 effettuata a questo Comune ai sensi dell'art. 30, comma 7, della L.R. 5/2014 ammonta ad euro 453.898,52 e che la stessa si prevede venga effettuata per il corrente esercizio finanziario, in considerazione delle prime tre erogazioni trimestrali di finanziamento, mentre l'ammontare della quota complementare (Art. 6, comma 1 della L.R. n. 5/2014) erogata a questo Comune, per l'anno 2018, ammonta ad euro 110.810,59, per un ammontare complessivo di euro 564.709,11;
- 6 Di richiedere all'Assessorato Regionale competente la somma di euro 39.853,38, quale differenza tra la somma occorrente di Euro 604.562,49 e quella erogata di euro 564.709,11 di cui euro 110.810,59 quale quota complementare, a modifica in aumento dell'entità della quota complementare erogata per il 2018 , stante che la stessa ha subito una notevole decurtazione rispetto all'esercizio 2017 e, ciò, al fine di poter garantire l'avvio delle procedure per l'intera platea del personale di che trattasi;
- 7 Di riservarsi la possibilità di modificare il piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con il presente atto, che ha natura esclusivamente programmatica, qualora si verificassero esigenze tali da determinate mutazioni del quadro di riferimento normativo, dando atto che l'attuazione del suddetto programma occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge e della futura normativa in materia, al momento non previste e non programmabili;
- 8 Di determinare che rientra nei programmi dell'Amministrazione il completamento dell'avvio delle procedure necessarie per la successiva stabilizzazione del personale "precario", in conformità alle normative regionali vigenti ed altre eventuali successive che dovessero entrare in vigore per disciplinare la contrattualizzazione e conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del suddetto personale, subordinando la copertura degli oneri al finanziamento regionale così come sin oggi garantito;
- 9 Di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- 10 Di procedere con cadenza annuale ad un adeguamento più puntuale del fabbisogno, in relazione anche al mutare delle priorità dell' Amministrazione e della normativa in materia;
- 11 Di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;
- 12 Di dare atto che, preliminarmente alle procedure di reclutamento di che trattasi, la dotazione organica viene rimodulata come segue:

Categoria	Posti coperti		Posti previsti	
	Part time	Full time	Part time a 24 h	Full time
D1	/	6	/	/
C	/	10	13	/
B	1(50%)	2	14 a 24 h+1 a 18 h	/
A	1(50%)	3	1	/

La tabella che segue sintetizza il numero, i profili e le modalità di assunzione delle varie figure che l'ente intende stabilizzare, ai sensi delle ex LL.RR. 27/2016 e 8/2018:

ANNO 2018

Avvio delle procedure per la stabilizzazione

ANNI 2019/2020

- ✓ N. 1 posto di Cat. "A" "operatore" a tempo indeterminato e part time a ventiquattro ore settimanali;
- ✓ N. 14 posti di Cat. "B" "esecutore" a tempo indeterminato a part time a ventiquattro ore settimanali più N.1 part time a diciotto ore;
- ✓ N. 13 posti di Cat. "C" "istruttore" a tempo indeterminato a part time a ventiquattro ore settimanali ;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamati altresì i vigenti CC.CC.NN.LL del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- 1) Di approvare la narrativa precedente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2018/2020**, dando atto che in esso non si prevede assunzione di nuove figure professionali, bensì il processo di stabilizzazione del personale precario in servizio presso questo Comune, dettagliatamente descritto in narrativa e così come segue:

ANNO 2018

Avvio delle procedure per la stabilizzazione

ANNI 2019/2020

- ✓ N. 1 posto di Cat. "A" "operatore" a tempo indeterminato e part time a ventiquattro ore settimanali;
- ✓ N. 15 posti di Cat. "B" "esecutore" a tempo indeterminato a part time a ventiquattro ore settimanali di cui N. 14 posti a ventiquattro ore settimanali e N. 1 a tempo indeterminato part time a diciotto ore settimanali;



N. 13 posti di Cat. "C" "istruttore" a tempo indeterminato a part time a ventiquattro ore settimanali ;

- 3 Di dare atto che per l'attuazione del presente piano saranno poste in essere le procedure di reclutamento speciale transitorie (stabilizzazione ex art. 20 del D.lgs 75/2017, L.R. 27/2016 e L.R. 8/2018 secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dell'art. 26 comma 6 della L.R. 8/2018 per il quale, ferme restando le norme della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntivi assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, della art. 6 e al comma 7 dell'art. 30 della L.r. 28 gennaio 2014 n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lett. b, dell'art. 3 della L.R. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs n.75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato a part time a ventiquattro ore settimanali, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art.20 del D.Lgs. n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate dal presente articolo mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del medesimo D.Lgs, interamente riservate ai medesimi;


Categoria	Profilo professionale	N. unità	Modalità di assunzione	Orario Settimanale
A	OPERATORE	1	SELEZIONE	24 h
B	ESECUTORE	15	SELEZIONE	24 h (di cui 1 a 18 h)
C	ISTRUTTORE	13	Procedure concorsuali riservate art. 20 D.lgs 75/2017 e art. 26, comma 6, L.R. 8/2018.	24 h
		29		

- 13 Di dare atto che della presente proposta di programmazione triennale, verrà fornita informazione alle rappresentanze sindacali territoriali e aziendali, in ossequio agli obblighi contrattuali ex art. 7 CCNL 1.04.1999;
- 14 Di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 15 Di trasmettere la deliberazione approvativa della programmazione 2018-2020 del fabbisogno di personale al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 16 Di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente al parere del Revisore dei Conti, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica a cura del Sindaco Legale Rappresentante dell'Ente;
- 17 Di trasmettere, altresì, la presente alla Commissione Centrale per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno, stante che questo Ente è strutturalmente deficitario e sta attivando le procedure per l'approvazione di un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243/bis del D.lgs. 267/2000;
- 18 Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento

Il Proponente



Prospetto relativo ai soggetti titolari della procedura di stabilizzazione

N.	COGNOME	NOME	Categor oria	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)	RIFERIMENTO NORMATIVO		Data della Delibera di Giunta di approvazione delle procedure di stabilizzazione	Costo annuo complessivo del contratto a tempo indeterminato		Note	Annotazioni (specificare lo stato della procedura della stabilizzazione: Avvio-in corso-conclusa)
						LL.RR. 85/95 e/o 16/06	LL.RR. 21/03 e/o 27/07		LL.RR. 85/95 e/o 16/06	LL.RR. 21/03 e/o 27/07		
1	AMATA	TERESA	C	S.SAGATA MILLO	21/01/1964	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 21.910,73			AVVIO
2	BLANCUZZI	ANNA	B	SAN FRATELLO	25/01/1964	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 19.508,97			AVVIO
3	BRUNONI	IRITA	C	S.SAGATA MILLO	10/01/1969	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 21.910,73			AVVIO
4	CALCATERA	MARIA	C	SAN FRATELLO	24/06/1964	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 22.856,32			AVVIO
5	CAMPIONE	CARMELO ALESSIO	C	SAN FRATELLO	20/10/1963	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 21.910,73			AVVIO
6	CAMPIONE	CIRINO	C	S.SAGATA MILLO	07/07/1970	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 20.680,05			AVVIO
7	CARBONETTO	MARIA	B	CESARO'	09/07/1966	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 21.910,73			AVVIO
8	CARCIONE	GIUSEPPINA	C	S.SAGATA MILLO	16/04/1965	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 20.003,85			AVVIO
9	CARDALI	SALVATORE	B	PATTI	17/02/1970	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 19.508,97			AVVIO
10	CARDALI	SALVATORE	B	S.SAGATA MILLO	15/04/1963	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 19.508,97			AVVIO
11	CARROCCETTO	GIUSEPPE	B	SAN FRATELLO	12/07/1970	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 19.508,97			AVVIO
12	CARROCCETTO	SERAFINA	B	S.SAGATA MILLO	24/06/1969	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 19.508,97			AVVIO
13	CELSA	CIRINO	B	S.SAGATA MILLO	12/06/1967	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 21.910,73			AVVIO
14	LANDO	ROSINA	C	S.SAGATA MILLO	02/01/1962	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 19.508,97			AVVIO
15	LO BALBO	CARMELO	C	PATTI	29/07/1964	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 21.910,73			AVVIO
16	LO BALBO	MARIA BENUCCIA	B	SAN FRATELLO	26/10/1968	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 19.508,97			AVVIO
17	LO CICERO	CIRO	B	SAN FRATELLO	06/02/1969	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 19.632,93			AVVIO
18	LO GIUSTO	MARIA ANGELA	C	S.SAGATA MILLO	15/11/1969	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 21.910,73			AVVIO
19	MAZZEO	ERASMO	B	S.SAGATA MILLO	30/09/1971	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 19.508,97			AVVIO
20	MIRANDO	FRANCESCO	C	MESSINA	15/01/1969	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 21.910,73			AVVIO
21	ODDO	TINA	C	SAN FRATELLO	19/04/1959	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 21.910,73			AVVIO
22	ORITI	FELICIA	C	SAN FRATELLO	15/08/1966	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 19.508,97			AVVIO
23	ORITI	MARIA PIA ASSUNTA	B	S.SAGATA MILLO	07/04/1968	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 18.429,44			AVVIO
24	RICCIARDI	SALVATORE	A	SAN FRATELLO	11/10/1968	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 20.786,97			AVVIO
25	SALANITRO	GIUSEPPINA	B	S.SAGATA MILLO	11/02/1966	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 19.508,97			AVVIO
26	SALANITRO	MARIA ROSA	B	S.SAGATA MILLO	06/06/1967	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 21.121,77			AVVIO
27	SALANITRO	SERAFINA	B	S.SAGATA MILLO	12/06/1972	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 20.813,13			AVVIO
28	VASI	ANGELA	B	S.SAGATA MILLO	15/08/1970	X		N.173/2016 e 224/2017	€ 23.639,27			AVVIO
29	VASI	GIUSEPPE	C	S.SAGATA MILLO		X		N.173/2016 e 224/2017	€ 23.639,27			AVVIO
TOTALE									€ 604.562,49			

Il Legale rappresentante dell'Ente
 firma

COMUNE DI SAN FRATELLO

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020

Categ. Iniziale di inquadramento	Stipendio Tab. Categ. Iniziale di inquadramento	eventuali assegni ad personam	13 ^a Mensilità	Oneri previd. ed assistenz.	IRAP	SPESA COMPLESSIVA	SPESA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI	Spesa utilizzabile per stabilizzazione
C1	€ 20.344,07	€ 465,15	€ 1.695,34	€ 6.004,22	€ 1.912,89	€ 30.372,67	(100%) € 30.372,67	
B1	€ 18.034,07	€ 656,23	€ 1.502,84	€ 5.387,53	€ 1.716,42	€ 27.297,09	€ 27.297,09	
A1	€ 17.060,97	€ 629,14	€ 1.421,75	€ 5.099,04	€ 1.624,51	€ 25.835,41	€ 25.835,41	
C1	€ 20.344,07	€ 1.386,84	€ 1.695,34	€ 6.156,42	€ 1.991,23	€ 31.573,90	€ 31.573,90	
A1	€ 17.060,97	€ 467,16	€ 1.421,75	€ 5.055,83	€ 1.610,74	€ 25.616,45	€ 25.616,45	
B1	€ 18.034,07	€ 537,28	€ 1.502,86	€ 5.355,80	€ 1.706,31	€ 27.136,32	€ 27.136,32	
						€ 167.831,84	€ 167.831,84	

CESSAZIONI ANNO 2017

C1	€ 19.712,15	€ 330,85	€ 1.642,68	€ 5.785,74	€ 1.843,28	€ 29.314,70	(25%) € 7.328,68	
C1	€ 19.712,15	€ 330,85	€ 1.642,68	€ 5.785,74	€ 1.843,28	€ 29.314,70	€ 7.328,68	
A1	€ 16.531,77	€ 124,54	€ 1.377,65	€ 4.811,46	€ 1.532,89	€ 24.378,40	€ 6.094,60	
						- € 20.751,96	€ 20.751,96	

non si procede ad un ulteriore decurtamento del 50%, trattandosi di procedura ordinaria, art. 36, comma 5bis mma 5Bis D.Lgs 165/2001

CESSAZIONI ANNO 2016

B3	€ 18.310,32	€ 114,53	€ 1.525,86	€ 5.322,85	€ 1.695,81	€ 26.969,37	(25%) € 6.742,34	€ 6.742,34
----	-------------	----------	------------	------------	------------	-------------	---------------------	------------

non si procede ad un ulteriore decurtamento del 50%, trattandosi di procedura ordinaria, art. 36, comma 5bis mma 5Bis D.Lgs 165/2001

CESSAZIONI ANNO 2015

D1	€ 21.166,71	€ 384,93	€ 1.763,89	€ 6.117,88	€ 1.949,10	€ 31.382,51	(60%) € 18.829,51	
A1	€ 16.314,57	€ 69,94	€ 1.359,55	€ 4.715,46	€ 1.502,30	€ 23.961,82	€ 14.377,09	
						€ 33.206,60	€ 33.206,60	
						TOTALE	€ 228.532,74	

Capacità assunzionali triennio precedente

non si procede ad un ulteriore decurtamento del 50%, trattandosi di procedura ordinaria, art. 36, comma 5bis mma 5Bis D.Lgs 165/2001

Resti da utilizzare per cessazioni anno 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sabino Maria Turese

Da "alfonso.munda@pec.odcecragusa.it" <alfonso.munda@pec.odcecragusa.it>

A "comunesanfratello@pec.it" <comunesanfratello@pec.it>

Data giovedì 13 dicembre 2018 - 11:05


Re: Invio delibera

Il giorno 4/12 c.m. ho ricevuto documentazione relativamente al piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020. Ho avuto modo di visionare i documenti e, prima facie, non riscontro motivi ostativi l'approvazione. Trovandomi, per motivi familiari fuori sede non sono nelle condizioni di inviare il parere nelle dovute modalità. Mi riservo, pertanto, di inviarlo nelle dovute forme al mio rientro.

Dott. Alfonso Munda

Il giorno 04/12/2018 12:56, comunesanfratello@pec.it ha scritto:

Si invia per competenza Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020.
Cordiali saluti.



A rectangular stamp with a dashed border is centered on the page. Inside the stamp, there is a handwritten signature that appears to be 'M. Munda'. Below the signature, there is a vertical line, and to the right of the line, the word 'firmato' is written in cursive. The stamp itself contains some faint, illegible text, possibly a date or a reference number.

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: avere

Data 04-12-18

IL RESPONSABILE

[Signature]

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime

parere: favorevole

Data 04-12-18

IL RESPONSABILE

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € _____

al capitolo _____ -/ Impegno n. _____ del bilancio anno _____

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,


DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;


Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano



Il Presidente



Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____.

L'Addetto

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal 13-12-2018 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale

